



COMUNE DI CANTAGALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

(Art. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30/4/1992 n°285 ed
art. 46 D.P.R. 16/12/1992 n°495)

Approvato con D.C.C. n.25 del 4 agosto 2011

INDICE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile.

Art. 3 - Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili.

Art. 4 - Uffici comunali competenti.

Art. 5 - Spese e cauzioni.

Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.

Art. 7 - Riconoscimento del passo carrabile.

Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.

Art. 9 - Prescrizioni tecniche.

Art. 10 - Deroghe.

Art. 11 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti.

Art. 12 - Sanzioni.

Art. 13 - Entrata in vigore.

ART. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili lungo le strade comunali, vicinali ed all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali, Regionali e Provinciali, previo parere dell'ente proprietario della strada, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'ente proprietario della strada o dell'ente da questo delegato alla gestione.

ART. 2

Definizione di passo carrabile

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - a) passi carrabili la cui realizzazione comporta opere edilizie permanenti alla strada pubblica o di uso pubblico, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
 - b) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulle strade pubbliche e di uso pubblico che, per la loro realizzazione, non abbiano avuto o non hanno necessità di modificare l'opera pubblica. Tali passi sono chiamati passi carrabili a raso.

ART. 3

Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili

1. Sulle strade di proprietà comunale, vicinali e di uso pubblico e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o Regolamento Urbanistico, alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza.

ART. 4

Uffici comunali competenti

1. La domanda di autorizzazione di cui all'art.3 deve essere inoltrata all'Ufficio Area individuata nel successivo art.14 che cura l'istruttoria ed il rilascio dell'atto. al fine del rilascio delle autorizzazioni dovranno essere sentiti i pareri degli uffici preposti alla pianificazione territoriale e della polizia municipale. Qualora necessario, dovranno essere sentiti i pareri degli organi competenti di cui all'art. 25, comma 3, del Codice della Strada (Anas per le strade statali, Provincia di Prato per le strade regionali e provinciali, ecc.).
2. La competenza individuata ai sensi del comma 1 attiene anche alle autorizzazioni dei passi carrabili esistenti.
3. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni di cui sopra devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
 - Modulo di richiesta nuovo passo carrabile o di regolarizzazione passo carrabile esistente (in bollo);
 - Estratto di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) contenente l'ubicazione del passo e l'individuazione del lotto di pertinenza;
 - documentazione fotografica;
 - planimetria scala 1:50 (eventuali dettagli in scala opportuna) con indicazioni dei materiali, quote planoaltimetriche, pendenze dello stato di fatto e del progetto.
 - attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
4. A seguito del rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile l'Area competente dovrà provvedere a comunicare e inviare copia dei provvedimenti all'Area responsabile delle entrate tributarie, per l'applicazione della relativa tassa.
5. Dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione, l'Area competente effettua l'istruttoria e adotta il provvedimento finale entro novanta giorni, salvo prescrizioni più restrittive previste dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo.
6. In caso di esito negativo della richiesta di autorizzazione, il responsabile del procedimento, dà preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis Legge 241/1990.

ART. 5

Spese e cauzioni

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune sono dovuti i diritti di segreteria.
2. I diritti di cui al precedente comma saranno determinati nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione, revoca e voltura

1. I provvedimenti di autorizzazione di passi carrabili del presente regolamento dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata, che non

potrà comunque superare i ventinove anni.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3. L'autorizzazione dovrà essere volturata al nuovo intestatario qualora sia subentrata nuova persona fisica e/o giuridica. La voltura sarà presentata su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio.

ART. 7

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla normativa vigente. Il segnale in questione deve indicare il numero e la data dell'autorizzazione (vedi esempio nell'allegato A).

2. Per i passi carrabili di cui all'art. 2 comma 2 lettera a), vige il divieto di sosta, segnalato con il cartello di cui al precedente comma 1.

3. Per i passi carrabili di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) (cosiddetti "a raso"), il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati a specifica richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. In assenza di tale autorizzazione la suddetta area rimane destinata alla sosta laterale dei veicoli.

4. Non è ammessa, su qualsiasi tipo di accesso, l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli autorizzati dal Comune. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 7 del Codice della Strada.

5. In ogni caso, la concessione del divieto di sosta, si intende limitata allo spazio necessario per raggiungere il varco di entrata alla proprietà privata. Su detto spazio non è consentita alcuna opera al di fuori di quelle previste nell'atto autorizzativo, o l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

ART. 8

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

ART. 9

Prescrizioni tecniche

1. Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente ed avere un arretramento di almeno 4,50 ml dal limite della carreggiata.

2. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, prima dell'immissione in sede stradale, è

previsto un tratto rettilineo aperto di almeno mt. 3,50 e con pendenza massima dell'8%.

3. I passi carrabili delle aree e degli edifici devono avere una misura minima di larghezza di ml. 2,50. La larghezza dell'accesso si intende l'effettiva dimensione utile al passaggio.

4. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto sorveglianza dello stesso.

5. In caso di accesso a strada priva di marciapiede con presenza di fossetto di raccolta acque meteoriche e di superficie, questo dovrà essere ripulito, riprofilato e tombato con tubazione in elementi di PVC prefabbricati ad innesto. La tubazione dovrà essere di diametro funzionale alla sezione del fossetto stesso (comunque non inferiore a cm 30) ed essere rinfiata in modo tale da sopportare la spinta del materiale soprastante soggetto al transito veicolare.

6. I primi 10 ml del passo carrabile, misurati dal limite della carreggiata, o dal retro marciapiede se esistente, devono essere pavimentati allo scopo di non trasportare in area pubblica o di uso pubblico detriti, fango o altro materiale che arrechi pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. Al di fuori del "centro abitato", così come individuato dal Regolamento Urbanistico, è consentito evitare la pavimentazione, a condizione che la stessa sia sostituita dalla stesura di materiale arido come ghiaia o stabilizzato compattato. In entrambi i casi è cura del titolare del passo provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dello stesso, compresa la ripulitura dei fossi laterali e della tubazione tombata.

7. Nel caso in cui i passi carrabili delle aree e degli edifici si trovino a quota altimetrica superiore rispetto alla viabilità, deve essere sempre prevista in corrispondenza dell'accesso (cancello o apertura nella recinzione) una canaletta grigliata che raccolga le acque provenienti dalla proprietà privata e le incanali verso il sistema di raccolta delle acque piovane di quest'ultima.

8. Le acque meteoriche devono essere incanalate e convogliate tramite appositi sistemi

9. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili su proprietà privata, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, la modifica di muri di recinzione, ecc. sarà cura dell'interessato di fornirsi preventivamente dell'apposita istanza edilizia per la costruzione di tali opere.

10. Il titolo abilitativo edilizio ha rilievo solo sul suolo privato pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

11. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale Edilizio e/o vigente Regolamento Urbanistico.

ART. 10

Deroghe

1. Per obiettive impossibilità costruttive potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 9, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica con comando a distanza.

2. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 11

Passi carrabili e accessi stradali esistenti

1. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
2. Per la regolarizzazione degli stessi, dovrà essere presentata domanda, all'Area individuata ai sensi del comma 1 dell'art.4.
3. Nel caso di aperture esistenti, costruite in conformità alle norme urbanistiche, non realizzate secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento e contrastanti con le prescrizioni del vigente Regolamento Urbanistico Comunale e/o Regolamento Edilizio, potranno concedersi deroghe specifiche, previo parere dei competenti organi interessati.
4. Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti organi, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

ART. 12

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, nei termini previsti dal presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni principali e accessorie di cui all'art.22, commi 11 e 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni)

ART. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.


ART. 14

Norma Transitoria


1. In sede di prima applicazione si individua l'Area competente per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.4 comma 2, nell'Area n°3 "Lavori Pubblici e Manutenzione".

Allegato "A"


Realizzare correttamente un nuovo accesso carrabile




Tav. 01




Tav. 02




Tav. 03




Tav. 04




Arretramento dell'elemento di chiusura del passo carrabile




Passi carrabili con manufatto




Distanza di visibilità del passo carrabile



Corretto abbassamento del marciapiede per nuovo passo carrabile



Passi carrabili privi di manufatto



Segnaletica di delimitazione del passo carrabile



CARTELLO DI SEGNALAZIONE DEL PASSO